



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Sottosegretario delegato alle politiche per la famiglia

ABI Associazione
Bancaria
Italiana

PROTOCOLLO D'INTESA

SOTTOSCRITTO A ROMA IL 5 novembre 2009

CONSIDERATO

che l'articolo 4, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 285, convertito nella legge 28 gennaio 2009, n. 2 istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un fondo rotativo dotato di personalità giuridica, denominato "Fondo di credito per i nuovi nati" volto a favorire l'accesso al credito delle famiglie con un figlio nato o adottato nell'anno di riferimento, con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011, attraverso il rilascio di garanzie dirette, anche fideiussorie alle Banche e agli Intermediari finanziari;

che il comma 1-bis del medesimo articolo dispone che il Fondo sia integrato di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2009, per la corresponsione di contributi in conto interessi in favore delle famiglie di nuovi nati o bambini adottati nel medesimo anno che siano portatori di malattie rare;

che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 10 settembre 2009, registrato alla Corte dei Conti il 12 ottobre 2009, registro n. 9 - foglio. n. 76 (d'ora in poi "Decreto") stabilisce i criteri e le modalità di organizzazione e di funzionamento del Fondo, di rilascio e di operatività delle garanzie;

che l'articolo 3, comma 1, del medesimo Decreto stabilisce che possono effettuare le operazioni di finanziamento garantite dal Fondo: a) le Banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modifiche ed integrazioni; b) gli Intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 107 del medesimo decreto legislativo;

che l'articolo 3, commi 2 e 3, del medesimo Decreto dispone che le Banche e gli Intermediari finanziari stipulano con il Dipartimento per le politiche della famiglia apposite convenzioni il cui schema, sul quale è acquisito il parere preventivo del Ministero dell'economia e delle finanze, è stabilito da un Protocollo di Intesa tra l'ABI e il Sottosegretario delegato alle politiche per la famiglia, e con il quale sono determinati la tipologia del finanziamento, il costo massimo dell'operazione di finanziamento garantita dal Fondo e la definizione delle regole di gestione del Fondo in conformità a quanto previsto dal Decreto stesso;

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008, con il quale il Sen. Carlo Amedeo Giovanardi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008, con il quale il Sottosegretario di Stato sen. Carlo Amedeo Giovanardi è stato delegato ad esercitare le funzioni in materia di politiche per la famiglia

Il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio delegato alle Politiche per la famiglia

e

l'ABI

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 (Fondo di Garanzia)

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 285, convertito nella legge 28 gennaio 2009, n. 2 è stato costituito presso il Dipartimento per le politiche della famiglia (d'ora in poi "Dipartimento") un Fondo di garanzia finalizzato al rilascio di garanzie fideiussorie dirette, alle Banche e agli Intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 107 del T.U.B. per l'erogazione di finanziamenti alle famiglie con un figlio nato o adottato negli anni 2009, 2010 e 2011 e per la corresponsione di contributi in conto interessi, su finanziamenti garantiti dal medesimo fondo, in favore delle famiglie di nuovi nati o bambini adottati nel 2009 che siano portatori di malattie rare.

2. La dotazione patrimoniale iniziale del Fondo è pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, integrata, per l'anno 2009, di ulteriori 10 milioni di euro per la corresponsione di contributi in conto interessi, su finanziamenti garantiti dal medesimo fondo, in favore delle famiglie di nuovi nati o bambini adottati nel medesimo anno che siano portatori di malattie rare.

Art. 2 (Adesione da parte delle Banche/Intermediari finanziari)

1. Le Banche e gli Intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 107 del T.U.B. (d'ora in poi "Finanziatori") interessati a concedere i finanziamenti assistiti dalla garanzia del Fondo di cui all'articolo 1 devono aderire al presente Protocollo d'Intesa sottoscrivendo con il Dipartimento apposita convenzione il cui schema è riportato all'Allegato 1.

Art. 3 (Tipologia di finanziamenti)

1. Sono ammissibili alla garanzia del Fondo i finanziamenti erogati dai Finanziatori a favore di soggetti esercenti la potestà genitoriale di bambini nati o adottati negli anni 2009, 2010 e 2011, secondo lo schema procedurale di cui all'Allegato 2. Nel caso di potestà o affidamento condiviso è ammesso un solo prestito.

2. Sui finanziamenti a favore dei soggetti esercenti la potestà genitoriale di bambini nati o adottati nell'anno 2009 che siano portatori di malattie rare, individuate dall'elenco di cui all'art. 5, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, è concesso, oltre alla garanzia del Fondo, un contributo in conto interessi in misura tale che il tasso annuo effettivo globale (TAEG) a carico del beneficiario sia pari allo 0,50 per cento, secondo lo schema procedurale di cui all'Allegato 3.

3. I finanziamenti ammissibili agli interventi di cui ai commi 1 e 2 hanno importo non superiore a 5 mila euro e sono a tasso fisso.

4. Il tasso annuo effettivo globale (TAEG) applicato ai finanziamenti di cui al comma 1 non potrà essere superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM) sui prestiti personali, pubblicato trimestralmente dal

Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, in vigore alla data della delibera di finanziamento, decurtato del 50 per cento.

5. Il piano di rimborso, per ciascun finanziamento deliberato, avrà una durata massima pari a 5 anni.
6. Non si applicano al finanziamento penali di estinzione anticipata.
7. Resta facoltà dei Finanziatori aderenti l'erogazione del finanziamento di cui al presente articolo.

Art. 4 (Gestione del Fondo)

1. Il Dipartimento per le politiche della famiglia si avvale, per le operazioni relative alla gestione amministrativa del Fondo, della prestazione di una società a capitale interamente pubblico (d'ora in poi "Gestore"), affidandogli l'esecuzione delle seguenti attività:
 - a) esame della documentazione trasmessa dai soggetti finanziatori;
 - b) pagamento ai soggetti finanziatori delle somme dovute in caso di intervento della garanzia del Fondo;
 - c) pagamento dei contributi agli interessi di cui all'articolo 8 del Decreto;
 - d) esercizio dell'azione di recupero ai sensi dell'art. 7 del Decreto.

Art. 5 (Impegni del Dipartimento per le Politiche della Famiglia)

1. Il Dipartimento per le politiche della famiglia:
 - a) emana, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 4, del Decreto, un apposito disciplinare, da sottoscrivere per accettazione dal Gestore, con il quale sono disciplinate le attività di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, del Decreto stesso;
 - b) esercita nei confronti del Gestore poteri di indirizzo, impartendo direttive ed istruzioni anche di carattere tecnico-operativo e può disporre ispezioni, anche al fine di verificare il corretto adempimento dei compiti del Gestore;
 - c) diffonde la conoscenza dell'iniziativa anche attraverso una campagna informativa ed un apposito sito internet;
 - d) sottoscrive con l'ABI e con il Gestore un apposito accordo tecnico che disciplina gli aspetti tecnico operativi concernenti i rapporti tra i Finanziatori aderenti ed il Gestore.

Art. 6 (Impegni dell'ABI)

1. L'ABI:
 - a) diffonde alle proprie associate l'iniziativa;
 - b) sottoscrive con il Dipartimento e con il Gestore un apposito accordo tecnico che disciplina gli aspetti tecnico operativi concernenti i rapporti tra i Finanziatori aderenti ed il Gestore;
 - c) promuove la sottoscrizione, tra il Dipartimento ed i Finanziatori delle specifiche convenzioni sulla base dello schema di cui all'Allegato 1;

- d) pubblica sul sito internet www.abi.it l'elenco dei Finanziatori che aderiscono ai programmi di finanziamento, con le relative condizioni applicate da ciascuno.

Art. 7
(Osservatorio)

1. L'ABI ed il Dipartimento partecipano tramite un proprio rappresentante all'Osservatorio con funzioni consultive istituito presso il Dipartimento ai sensi dell'articolo 11 del Decreto, per l'acquisizione di pareri sulle materie espressamente stabilite dal medesimo articolo 11.

Art. 8
(Validità del Protocollo)

1. Il presente Protocollo d'intesa decorre dalla data di stipula ed esplica i suoi effetti per le operazioni relative agli esercizi finanziari 2009, 2010 e 2011, ferma restando l'applicazione delle sue disposizioni fino alla naturale conclusione delle operazioni di finanziamento e di garanzia relative al periodo di riferimento.
2. Eventuali modifiche di carattere applicativo al presente Protocollo e agli allegati 2 e 3 che si rendessero necessarie, anche sulla base delle risultanze dell'Osservatorio di cui all'articolo 11 del Decreto, sono apportate con accordi stipulati tra il Dipartimento e l'ABI.

Roma, 5 novembre 2009

Il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
delegato alle politiche per la famiglia
Sen. Carlo Amedeo Giovanardi

Il Presidente della Associazione Bancaria Italiana
Avv. Corrado Faissola

ALLEGATO 1

**SCHEMA DI CONVENZIONE TIPO
PER L'EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI IN FAVORE DELLE FAMIGLIE CON
NUOVI NATI O FIGLI ADOTTATI NEGLI ANNI 2009, 2010 E 2011**

TRA

Il **Dipartimento per le Politiche della Famiglia** della Presidenza del Consiglio dei Ministri (d'ora in poi Dipartimento), nella persona del Capo Dipartimento Cons. Roberto G.. Marino

e

la **Banca/Intermediario finanziario** (d'ora in poi Finanziatore).....
con sede legale in, rappresentata da

PREMESSO CHE

- l'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un fondo rotativo dotato di personalità giuridica, denominato "Fondo di credito per i nuovi nati" volto a favorire l'accesso al credito delle famiglie con un figlio nato o adottato nell'anno di riferimento, con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011, attraverso il rilascio di garanzie dirette, anche fideiussorie alle banche e agli intermediari finanziari;
- il comma 1 – bis del medesimo articolo dispone che il Fondo sia integrato di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2009, per la corresponsione di contributi in conto interessi in favore delle famiglie di nuovi nati o bambini adottati nel medesimo anno che siano portatori di malattie rare;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 10 settembre 2009, registrato alla Corte dei Conti il 12 ottobre 2009, registro n. 9 - foglio. n. 76 (d'ora in poi Decreto) stabilisce i criteri e le modalità di organizzazione e di funzionamento del Fondo, di rilascio e di operatività delle garanzie;

- l'articolo 3, comma 1, del medesimo Decreto stabilisce che possono effettuare le operazioni di finanziamento garantite dal Fondo i seguenti soggetti: a) le banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni ed integrazioni e b) gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 107 del medesimo decreto legislativo;
- l'articolo 3, commi 2 e 3, del medesimo Decreto dispone che le banche e gli intermediari finanziari stipulano con il Dipartimento apposite convenzioni il cui schema, sul quale è acquisito il parere preventivo del Ministero dell'economia e delle finanze, è stabilito da un Protocollo di Intesa tra l'ABI e il Sottosegretario delegato alle politiche per la famiglia, e con il quale sono determinati la tipologia del finanziamento, il costo massimo dell'operazione di finanziamento garantita dal Fondo e la definizione delle regole di gestione del Fondo in conformità a quanto previsto dal Decreto stesso;
- in data è stato stipulato tra il Sottosegretario delegato alle politiche per la famiglia e l'Associazione Bancaria Italiana il Protocollo d'Intesa (d'ora in poi "Protocollo") per l'erogazione di finanziamenti agevolati in favore di famiglie con nuovi nati o figli adottati negli anni 2009, 2010, 2011;
- con Decreto in data 21 ottobre 2009 è stata individuato quale gestore delle operazioni relative alla gestione amministrativa del Fondo la società CONSAP S.p.A., (d'ora in poi Gestore), con la quale il Dipartimento ha stipulato in data.....il Disciplinare previsto dall'articolo 1, comma 4 del Decreto per l'esecuzione delle suddette attività;
- in data è stato stipulato tra ABI , CONSAP e Dipartimento un accordo tecnico che disciplina gli aspetti tecnico operativi concernenti i rapporti tra i Finanziatori aderenti ed il Gestore.

si conviene quanto segue

Art. 1
(Impegni del Finanziatore)

1. La sottoscritta (Banca/Intermediario Finanziario)

.....
.....

fermo restando quanto stabilito dall'art. 2, commi 1 e 2, del Decreto riguardo i soggetti destinatari dell'iniziativa e dall'art. 3, commi 3, 4, 5 e 6, del Protocollo relativamente alle caratteristiche dei finanziamenti ammissibili alla garanzia del Fondo:

- a) si impegna ad erogare le operazioni di finanziamento di cui al precedente alinea alle seguenti condizioni:

importo non superiore a 5.000 euro, durata non superiore a 5 anni, tasso di interesse in misura fissa pari al tasso effettivo globale medio (TEGM) sui prestiti personali – pubblicato

trimestralmente dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108 – in vigore alla data di stipula del finanziamento, decurtato del ...% (*misura percentuale da stabilire da ciascuna banca in misura superiore o uguale al 50%*);

- b) si impegna al rispetto delle procedure operative individuate dal Gestore, secondo quanto disciplinato dall'accordo tecnico stipulato con il Dipartimento e con l'ABI;
- c) esamina, nel rispetto delle proprie procedure interne e di quanto previsto dal Decreto e dal Protocollo d'intesa, le domande di finanziamento presentate dalle famiglie con nuovi nati o figli adottati nell'anno di riferimento, secondo quanto previsto dall'art. 4, commi 1 e 1-bis del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185;
- d) individua al proprio interno una funzione referente per l'attuazione della presente Convenzione;
- e) autorizza l'ABI ed il Dipartimento a pubblicare sui propri siti internet le condizioni di finanziamento offerte.

2. Il Finanziatore, accertata l'ammissione alla garanzia e/o al contributo in conto interessi del Fondo, delibera autonomamente sull'erogazione del finanziamento e provvede ad accreditare l'importo corrispondente in base alle modalità concordate con il beneficiario.

3. Resta facoltà del Finanziatore l'erogazione del finanziamento.

Art.2 (Rapporti tra le parti)

1 Le parti si danno reciprocamente atto che i rapporti tra di esse sono regolati secondo le disposizioni che seguono.

Art. 3 (Fondo di Garanzia)

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 285, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 è stato costituito presso il Dipartimento un Fondo di garanzia finalizzato al rilascio di garanzie dirette, anche fideiussorie, alle Banche e agli Intermediari finanziari per l'erogazione di finanziamenti alle famiglie con un figlio nato o adottato nell'anno di riferimento e per la corresponsione di contributi in conto interessi, su finanziamenti garantiti dal medesimo fondo, in favore delle famiglie di nuovi nati o bambini adottati nel medesimo anno di riferimento che siano portatori di malattie rare.

2. La dotazione patrimoniale iniziale del Fondo è pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011, integrato per l'anno 2009, di ulteriori 10 milioni di euro, per la corresponsione di contributi in conto interessi su finanziamenti garantiti dal medesimo fondo, in favore delle famiglie di nuovi nati o bambini adottati nel medesimo anno che siano portatori di malattie rare.

3. Il Dipartimento si avvale, per le operazioni relative alla gestione amministrativa del Fondo, della prestazione di una società a capitale interamente pubblico (d'ora in poi "Gestore") affidandogli l'esecuzione delle seguenti attività:

- a) esame della documentazione trasmessa dai soggetti finanziatori;
- b) pagamento ai soggetti finanziatori delle somme dovute in caso di intervento della garanzia del Fondo;
- c) pagamento dei contributi agli interessi di cui all'articolo 8 del Decreto;
- d) esercizio dell'azione di recupero ai sensi dell'articolo 7 del Decreto.

4. Gli aspetti tecnico-operativi concernenti i rapporti tra i Finanziatori e il Gestore sono disciplinati con l'accordo tecnico tra il Dipartimento, il Gestore e l'ABI sottoscritto il...

Art. 4 (Caratteristiche della garanzia)

1. La garanzia del Fondo è a prima richiesta, diretta, esplicita, incondizionata ed irrevocabile.
2. Per ogni operazione di finanziamento ammessa all'intervento del Fondo viene accantonato, a titolo di coefficiente di rischio, un importo non inferiore al 10 per cento dell'importo del finanziamento stesso.
3. La garanzia del Fondo è concessa nella misura del 50% dell'esposizione sottostante al finanziamento erogato per la quota capitale, tempo per tempo in essere, nei limiti del finanziamento concedibile, per gli oneri determinati secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del Decreto e per gli interessi contrattuali e di mora calcolati in misura non superiore al tasso legale.
4. Entro il limite del 20% della disponibilità iniziale del Fondo, la garanzia è elevata al 75%, e concessa con le stesse modalità di cui all'articolo 3, comma 3, del Decreto, per i richiedenti con indicatore ISEE non superiore a Euro 15.000,00.

Art. 5 (Ammissione alla Garanzia)

1. L'ammissione delle operazioni di finanziamento alla garanzia del Fondo avviene esclusivamente per via telematica, secondo le seguenti modalità, in conformità a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, del Decreto:

- a) il Finanziatore, raccolta la documentazione attestante il possesso da parte del beneficiario dei requisiti per ottenere il finanziamento, riportata nell'allegato 2 del Protocollo comunica al Gestore la richiesta di attivazione della garanzia del Fondo per i finanziamenti previsti dall'art. 2, comma 1, del Decreto e dall'art.3 del Protocollo;

- b) il Gestore assegna alla richiesta un numero di posizione progressivo, secondo l'anno, il mese, il giorno, l'ora e il minuto di arrivo della richiesta, verifica la disponibilità del Fondo e comunica al Finanziatore l'avvenuta ammissione alla garanzia del Fondo;
- c) il Finanziatore, a pena della sospensione della facoltà di operare con il Fondo, comunica al Gestore l'avvenuto perfezionamento dell'operazione di finanziamento ovvero la mancata erogazione del finanziamento entro sessanta giorni lavorativi dalla richiesta di cui alla lettera a).

2. Nel caso in cui le disponibilità del Fondo risultino totalmente impegnate e venga quindi negata l'ammissione alla garanzia, il Gestore ne dà immediata comunicazione al Dipartimento ed al Finanziatore.

3. Il Finanziatore, accertata l'ammissione alla garanzia e/o al contributo in conto interessi del Fondo, delibera autonomamente sull'erogazione del finanziamento e provvede ad accreditare l'importo corrispondente – a scelta del beneficiario – su un conto corrente bancario a lui intestato ovvero su una carta prepagata valida per l'intera durata del finanziamento stesso.

Art. 6 **(Attivazione della garanzia)**

1. In caso di inadempimento del beneficiario del finanziamento, il Finanziatore, decorsi novanta giorni dalla data di scadenza della prima rata rimasta, anche parzialmente, insoluta, invia al beneficiario medesimo l'intimazione al pagamento dell'ammontare dell'esposizione per rate insolute, capitale residuo, interessi contrattuali e di mora, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente la diffida al pagamento della somma dovuta.

2. L'intimazione di pagamento è inviata, per conoscenza, al Gestore.

3. Trascorsi infruttuosamente sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del beneficiario, dell'intimazione di pagamento, il Finanziatore può chiedere l'intervento della garanzia del Fondo, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata al Gestore entro i successivi novanta giorni, e può avviare, a proprie spese, la procedura per il recupero della quota del credito e degli accessori non garantita dal Fondo. Il mancato rispetto del termine di novanta giorni di cui al precedente periodo è causa di decadenza dalla garanzia.

4. Alla richiesta di attivazione della garanzia deve essere allegata la seguente documentazione:

a) dichiarazione del Finanziatore che attesti:

- 1) l'avvenuta erogazione della somma al beneficiario;
- 2) l'inadempimento del beneficiario accertato con le modalità di cui al comma 1;
- 3) la data di avvio delle procedure di recupero del credito con l'indicazione degli atti intrapresi e delle eventuali somme recuperate;
- 4) l'ammontare dell'esposizione rilevato con riferimento al sessantesimo giorno successivo alla data dell'intimazione di pagamento di cui al comma 1;

b) copia del contratto di finanziamento con relativo piano di rimborso e scadenze;

- c) copia della documentazione attestante il possesso da parte del beneficiario dei requisiti per ottenere il finanziamento;
- d) copia di un documento di identità del beneficiario.

5. Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, completa della documentazione di cui al comma 4, il Gestore, secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle richieste, dispone il pagamento al Finanziatore dell'importo determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 3.

6. Nel caso in cui si renda necessario il compimento di atti istruttori per il completamento della documentazione, il termine di cui al comma 5 si interrompe fino alla data di arrivo della documentazione mancante o dei documenti richiesti. Le richieste di intervento del Fondo sono respinte nel caso in cui la documentazione integrativa non pervenga al Gestore entro il termine di novanta giorni dalla data della richiesta.

7. Nel caso in cui, successivamente all'intervento del Fondo, il beneficiario del finanziamento provveda al pagamento totale o parziale del debito, il Finanziatore deve provvedere a riversare al Fondo le somme riscosse nella misura eccedente la quota indicata all'art. 4, comma 3.

Art. 7 (Surrogazione legale)

1. A seguito del pagamento, il Fondo, legalmente rappresentato dal Gestore, è surrogato nei diritti del Finanziatore ai sensi dell'articolo 1203 del codice civile e provvede, tramite il Gestore, al recupero della somma pagata, degli interessi al saggio legale maturati a decorrere dal giorno del pagamento fino alla data del rimborso e delle spese sostenute per il recupero, anche mediante il ricorso alla procedura di iscrizione a ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602 e del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

Art. 8 (Contributo in conto interessi a favore delle famiglie con portatori di malattie rare)

1. Sui finanziamenti a favore dei soggetti esercenti la potestà genitoriale di bambini nati o adottati nell'anno 2009 che siano portatori di malattie rare, individuate dall'elenco di cui all'articolo 5, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, è concesso, oltre alla garanzia del Fondo, un contributo in conto interessi in misura tale che il tasso annuale effettivo globale (TAEG) sia pari allo 0,50%.

2. La richiesta del contributo di cui al comma 1 deve essere presentata al Finanziatore allegando, oltre alla documentazione prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera a), il certificato di una struttura sanitaria pubblica attestante la patologia sofferta.

3. L'ammissione delle operazioni di finanziamento al contributo di cui al comma 1 avviene esclusivamente per via telematica con le seguenti modalità:

- a) il Finanziatore, raccolta la documentazione di cui al comma 2 e riportata nell'allegato 3 al Protocollo, comunica al Gestore la richiesta di attivazione del contributo per i finanziamenti previsti dall'art. 3, comma 2, del Protocollo;
- b) il Gestore assegna alla richiesta un numero di posizione progressivo, secondo l'anno, il mese, il giorno, l'ora e il minuto di arrivo della richiesta, verifica la disponibilità del Fondo e comunica al Finanziatore l'avvenuta ammissione;
- c) il Finanziatore, a pena della sospensione della facoltà di operare con il Fondo, comunica al Gestore l'avvenuto perfezionamento dell'operazione di finanziamento ovvero la mancata erogazione del finanziamento entro sessanta giorni lavorativi dalla richiesta di cui alla precedente lettera a).

4. Nel caso in cui le disponibilità del Fondo risultino totalmente impegnate e venga quindi negata l'ammissione alla garanzia, il Gestore ne dà immediata comunicazione al Dipartimento ed al Finanziatore.

5. Il Fondo corrisponderà ai Finanziatori l'importo del contributo in conto interessi di volta in volta maturato alle date del 30 giugno e del 31 dicembre di ogni anno.

6. Con le stesse modalità di cui al comma 3, i Finanziatori comunicano l'eventuale avvenuta estinzione anticipata del finanziamento.

Art. 9 (Revoca delle agevolazioni)

1. Il Dipartimento ha la facoltà di operare verifiche a campione sulla documentazione presentata ai finanziatori dai beneficiari.

2. Nel caso in cui risulti che la concessione delle agevolazioni è stata determinata da dichiarazioni mendaci o false attestazioni, anche documentali, il Dipartimento provvede, previa contestazione dell'addebito nelle forme di legge, alla revoca delle agevolazioni medesime ed alla trasmissione dei relativi atti all'Autorità giudiziaria.

3. La revoca dell'agevolazione comporta per il beneficiario l'obbligo di rimborsare al Fondo, entro i termini fissati dal provvedimento di revoca, la somma che sia stata corrisposta dal Gestore al Finanziatore, ivi compresa l'eventuale quota a titolo di contributi agli interessi, di cui all'art. 8, comma 1, rivalutata secondo gli indici ufficiali ISTAT di inflazione in rapporto ai «prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati», oltre agli interessi corrispettivi al tasso legale.

4. Nel caso in cui il beneficiario non ottemperi al versamento, si procede al recupero coattivo della somma da esso dovuta con le modalità di cui all'art. 7.

Art. 10
(Validità della Convenzione)

1. La presente Convenzione decorre dalla data di stipula e produce i suoi effetti per un periodo di mesi (non inferiore a dodici), durante il quale non sono ammesse revisioni, se non migliorative delle condizioni di finanziamento stabilite.
2. Alla scadenza della Convenzione tutti i finanziamenti erogati dal Finanziatore rimangono comunque coperti dalla garanzia fino alla naturale conclusione delle relative operazioni.

Roma, (giorno) (mese) (anno)

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le Politiche della Famiglia

.....

La Banca/Intermediario Finanziario

.....

(Timbro e firme autorizzate)

Allegato 2 al Protocollo d'intesa Dipartimento - ABI

Soggetti che possono accedere al finanziamento ammissibile alla garanzia del Fondo (Beneficiari)

Possono accedere al finanziamento ammissibile alla garanzia del Fondo gli esercenti la potestà genitoriale di bambini nati o adottati negli anni 2009, 2010 e 2011.

In caso di esercizio della potestà su più di un minore può essere richiesto più di un finanziamento, mentre è ammesso un solo finanziamento per ogni bambino nato o adottato, anche in caso di potestà o affidamento condiviso.

La domanda può essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo alla nascita o all'adozione.

Per le adozioni nazionali si fa riferimento alla sentenza di affidamento preadottivo o di adozione definitiva.

Per le adozioni internazionali si fa riferimento al provvedimento di autorizzazione all'ingresso e alla residenza permanente del minore rilasciato dalla commissione per le adozioni internazionali, sia per le adozioni pronunciate all'estero che per quelle pronunciate in Italia a conclusione del periodo di affidamento preadottivo.

Schema procedurale per l'erogazione di finanziamenti

Il beneficiario, scelta nell'elenco pubblicato sul sito Internet del Dipartimento per le Politiche della famiglia, la Banca/Intermediario finanziario presso cui richiedere il finanziamento, formalizza per iscritto la richiesta di accesso al finanziamento utilizzando la modulistica in uso a tale scopo presso la Banca/Intermediario finanziario e dichiarando:

- le proprie generalità e quelle del minore nato o adottato (specificando in tal caso gli estremi del provvedimento);
- l'esercizio della potestà genitoriale sul minore, specificando se esercita tale potestà da solo o insieme ad altro soggetto;
- in caso di esercizio della potestà condiviso, generalità dell'altro soggetto e dichiarazione che è richiesto un solo prestito per ogni minore.

Il finanziamento beneficia della garanzia del "Fondo di credito per i nuovi nati", istituito presso il Dipartimento per le Politiche della Famiglia, secondo le modalità e le condizioni previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 2009 (d'ora in poi "Decreto").

La Banca/Intermediario finanziario perfeziona gli adempimenti per l'erogazione del finanziamento e quelli relativi alla richiesta di ammissione alla garanzia del Fondo.

Il gestore del Fondo accerta la disponibilità finanziaria e ammette il finanziamento alla garanzia.

La Banca/Intermediario finanziario, accertata l'ammissione alla garanzia del Fondo, delibera autonomamente sull'erogazione del finanziamento e provvede ad accreditare al beneficiario l'importo corrispondente in base alle modalità concordate con il beneficiario

Le informazioni relative all'erogazione del finanziamento e alla concessione della garanzia sono inviate in via telematica al Sistema Informativo.

E' possibile estinguere il debito in un'unica soluzione o con rate da concordarsi al momento della sottoscrizione del contratto di finanziamento. L'arco temporale di restituzione del finanziamento deve essere concordato con la Banca/Intermediario finanziario.

In caso di inadempimento del beneficiario del finanziamento, la Banca/Intermediario, decorsi novanta giorni dalla data di scadenza della prima rata rimasta, anche parzialmente, insoluta, avvia gli adempimenti previsti in caso di intervento della garanzia del Fondo.

Nel caso in cui risulti che la concessione delle agevolazione è stata determinata da dichiarazioni mendaci o false attestazioni, si provvede alla revoca a norma dell'articolo 9 del Decreto.

Allegato 3 al Protocollo d'intesa Dipartimento - ABI

Soggetti che possono accedere al finanziamento ammissibile alla garanzia del Fondo (Beneficiari)

Possono richiedere il contributo in conto interessi sul finanziamento ammissibile alla garanzia del Fondo gli esercenti la potestà genitoriale di bambini nati o adottati nel 2009, che siano portatori di malattie rare, individuate dall'elenco di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124.

La domanda può essere presentata entro e non oltre il 31 dicembre 2011 e può essere contestuale rispetto alla richiesta del finanziamento ammissibile alla garanzia del Fondo, oppure successiva, entro il limite di tempo suddetto.

Schema procedurale per l'erogazione di finanziamenti

Il beneficiario, scelta nell'elenco pubblicato sul sito Internet del Dipartimento per le Politiche della famiglia, la Banca/Intermediario finanziario presso cui richiedere il finanziamento, formalizza per iscritto la richiesta di accesso al finanziamento utilizzando la modulistica in uso a tale scopo presso la Banca/Intermediario finanziario e dichiarando:

- le proprie generalità e quelle del minore nato o adottato (specificando in tal caso gli estremi del provvedimento);
- l'esercizio della potestà genitoriale sul minore, specificando se esercita tale potestà da solo o insieme ad altro soggetto;
- in caso di esercizio della potestà condiviso, generalità dell'altro soggetto e dichiarazione che è richiesto un solo prestito per ogni minore.

Alla domanda di finanziamento deve essere allegata la certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica che attesti la malattia, rientrante nell'elenco di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, di cui il minore è portatore.

Il finanziamento beneficia, oltre che della garanzia del "Fondo di credito per i nuovi nati", istituito presso il Dipartimento per le Politiche della Famiglia, del contributo in conto interessi, previsto a carico dello stesso Fondo, secondo le modalità e le condizioni previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 2009 (d'ora in poi "Decreto").

La Banca/Intermediario finanziario perfeziona gli adempimenti per l'erogazione del finanziamento e quelli relativi alla richiesta di ammissione al contributo del Fondo.

Il gestore del Fondo accerta la disponibilità finanziaria e ammette il finanziamento al contributo.

La Banca/Intermediario finanziario, accertata l'ammissione al contributo del Fondo, delibera autonomamente sull'erogazione del finanziamento e provvede ad accreditare al beneficiario l'importo corrispondente in base alle modalità concordate con il beneficiario.

Le informazioni relative all'erogazione del finanziamento e alla concessione del contributo in conto interessi sono inviate in via telematica al Sistema Informativo.

E' possibile estinguere il debito in un'unica soluzione o con rate da concordarsi al momento della sottoscrizione del contratto di finanziamento. L'arco temporale di restituzione del finanziamento deve essere concordato con la Banca/Intermediario finanziario.

In caso di inadempimento del beneficiario del finanziamento, la Banca/Intermediario, decorsi novanta giorni dalla data di scadenza della prima rata rimasta, anche parzialmente, insoluta, avvia gli adempimenti previsti in caso di intervento della garanzia del Fondo.

Nel caso in cui risulti che la concessione delle agevolazione è stata determinata da dichiarazioni mendaci o false attestazioni, si provvede alla revoca a norma dell'articolo 9 del Decreto.